



COMUNE DI OLBIA
Provincia della Gallura Nord Est Sardegna
Settore Affari Generali e Provveditorato
Servizio Provveditorato e appalti di beni e servizi

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER DEL COMUNE DI OLBIA

(ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023)

Il presente Progetto contiene i seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico illustrativa
2. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio
3. Capitolato.

1. Relazione tecnico illustrativa

1.1 Contesto di riferimento del servizio e obiettivi dell’affidamento

Il Capitolato della polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d’Opera (RCO) stipulata dal Comune di Olbia prevede l’applicazione di una franchigia frontale per sinistro e per danneggiato secondo il metodo S.I.R. (Self Insurance Retention).

Dal 2016 a oggi, tale sistema ha consentito al Comune di Olbia di conseguire un significativo contenimento del premio della polizza RCT/RCO, in quanto i sinistri che comportano esclusivamente danni materiali e il cui importo risulti inferiore alla franchigia contrattuale vengono gestiti direttamente dall’Ente in regime di autoassicurazione.

Tali sinistri, che rappresentano la quota numericamente più rilevante tra quelli verificatisi sul territorio comunale, non gravano sul rischio assicurativo trasferito alla compagnia e vengono definiti dal Comune all’esito dell’attività istruttoria svolta con il necessario supporto tecnico-specialistico del Loss Adjuster.

La gestione di tali pratiche presenta profili di particolare complessità in ragione delle caratteristiche del territorio comunale. Il Comune di Olbia, infatti, è contraddistinto da un’estensione territoriale ampia e articolata, che comprende, oltre al centro urbano, diversi centri abitati distanti dalla città, alcune località costiere, nonché numerose strade pubbliche o a uso pubblico situate fuori dai centri abitati, talvolta in aree rurali o non asfaltate, molte delle quali interessate da intensa percorrenza soprattutto nel periodo estivo per il raggiungimento delle spiagge.

Tali elementi rendono particolarmente delicata l’attività di accertamento e valutazione dei sinistri, sicché il riconoscimento del danno da parte dell’Ente richiede un’attenta analisi della dinamica del fatto, dell’entità dei danni denunciati, dello stato dei luoghi e del nesso causale tra evento e pregiudizio lamentato dal reclamante.

Con riferimento ai sinistri che comportano esclusivamente danni materiali, il Loss Adjuster svolge, pertanto, attività di gestione e istruttoria della pratica, anche mediante il ricorso, ove necessario, a

periti o tecnici esperti, nonché di proposta di definizione del sinistro, fermo restando che la valutazione conclusiva compete all'Ente e che la liquidazione dell'eventuale risarcimento è effettuata direttamente dall'Amministrazione.

Nell'ambito del sistema S.I.R. e ai fini della definizione delle singole pratiche, il Comune ha istituito un organismo a composizione multidisciplinare formato da personale interno, denominato Commissione Valutazione Sinistri (CVS), cui compete esprimersi in ordine all'accoglimento o al rigetto delle richieste risarcitorie sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse dal Loss Adjuster. Il funzionamento della CVS è disciplinato da apposito regolamento comunale. Le attività della Commissione sono coordinate dall'Ufficio Gestione Assicurazioni e Sinistri.

Alla luce dei risultati positivi conseguiti mediante il sistema S.I.R., nonché in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del contratto con l'attuale affidatario, si rende necessario assicurare la continuità del supporto specialistico in favore dell'Amministrazione, avuto riguardo alla complessità tecnica delle attività richieste e alla necessità di disporre di competenze specifiche nel settore della gestione dei sinistri.

L'affidamento del servizio è finalizzato, in particolare, a:

- supportare il Comune nella più efficace conoscenza e gestione del proprio rischio assicurativo;
- garantire ai cittadini che abbiano subito un danno, ove ne ricorrano i presupposti, una risposta tempestiva e tecnicamente adeguata;
- perseguire una riduzione dell'esposizione risarcitoria dell'Ente mediante una gestione accurata e specialistica delle pratiche;
- contenere i tempi di istruttoria e definizione dei sinistri;
- rendere più efficiente il monitoraggio delle varie fasi procedurali, anche attraverso adeguati strumenti gestionali;
- assicurare la gestione stragiudiziale dei sinistri relativi alla polizza RCT/RCO il cui importo non ecceda la franchigia contrattuale.

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste si rinvia al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato.

1.2 Suddivisione o mancata suddivisione in lotti

In relazione alla previsione di cui all'art. 58 del d.lgs. 36/2023, si dà atto che è stata svolta specifica valutazione in ordine alla possibilità di suddividere l'affidamento del servizio di loss adjuster in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi. All'esito dell'istruttoria, tale opzione non è stata ritenuta idonea rispetto alle caratteristiche dell'appalto, atteso che le prestazioni richieste presentano un contenuto tecnico-specialistico unitario e risultano strettamente integrate sotto il profilo operativo, gestionale e valutativo.

Il servizio, infatti, richiede lo svolgimento coordinato e continuativo di attività tra loro interdipendenti, quali la presa in carico delle pratiche, l'istruttoria tecnica, l'accertamento dei danni, la valutazione estimativa, la gestione del contraddittorio tecnico e la restituzione di esiti omogenei all'Amministrazione, secondo criteri uniformi e standardizzati. La frammentazione dell'affidamento in più lotti determinerebbe il concreto rischio di una disomogeneità negli accertamenti, nelle metodologie di stima e nelle modalità di trattazione delle pratiche, con

possibile riflesso negativo sulla coerenza complessiva del servizio e sul buon andamento dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo organizzativo, l'esecuzione unitaria del servizio appare maggiormente coerente con l'esigenza dell'Amministrazione di disporre di un unico centro di coordinamento e di responsabilità, capace di assicurare un'interlocuzione stabile e univoca, il monitoraggio complessivo delle attività, il controllo dei tempi di lavorazione e la tracciabilità dell'intero ciclo gestionale. L'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe, viceversa, un aggravio di coordinamento tra più operatori economici, con possibili sovrapposizioni, duplicazioni di attività e incremento dei costi indiretti di gestione.

Sotto il profilo economico e del risultato, la gestione unitaria del servizio consente inoltre di perseguire maggiore efficienza, uniformità prestazionale ed economie organizzative, evitando dispersioni operative che, in ragione della natura specialistica e integrata delle prestazioni richieste, risulterebbero non funzionali all'interesse pubblico perseguito. La scelta del lotto unico risponde pertanto a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza rispetto all'oggetto dell'affidamento, senza configurare di per sé un'indebita compressione del principio di accesso al mercato, ferma restando la necessaria proporzionalità dei requisiti di partecipazione rispetto al valore e alla natura del contratto.

Per quanto sopra, si ritiene motivatamente di non procedere alla suddivisione in lotti, in quanto tale opzione, nel caso di specie, non risulterebbe funzionale né sotto il profilo tecnico né sotto il profilo economico-organizzativo, mentre l'affidamento unitario appare la soluzione più idonea ad assicurare efficacia, tempestività, omogeneità valutativa ed economicità nell'esecuzione del servizio.

1.3 Procedura di scelta del contraente

In relazione all'affidamento del servizio di supporto specialistico di Loss Adjuster, si dà atto che, avuto riguardo all'oggetto del contratto, alla natura specialistica delle prestazioni richieste e all'importo stimato dell'appalto, inferiore a euro 140.000,00, si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023.

Pertanto, l'Amministrazione ha richiesto preventivo alla società ***Opera Servizi s.r.l., società del gruppo GBSAPRI***, individuata tra gli operatori economici iscritti all'elenco fornitori del Comune di Olbia e alla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dall'Ente, specializzata nella gestione stragiudiziale dei sinistri in ambito assicurativo per enti pubblici, in possesso di documentate esperienze pregresse nel settore oggetto dell'affidamento.

La società ha formulato offerta acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 52285 del 27.04.2026, corredata da relazione illustrativa delle attività svolte, indicazione degli enti pubblici presso i quali sono stati resi servizi analoghi e curricula dei referenti incaricati del servizio.

All'esito dell'istruttoria svolta, il preventivo presentato è stato ritenuto coerente rispetto alle esigenze dell'Amministrazione e congruo sotto il profilo economico, avuto riguardo alla natura specialistica delle prestazioni richieste, al contenuto tecnico dell'attività istruttoria prevista, comprensiva dell'eventuale supporto peritale nella fase stragiudiziale, nonché alla modalità di remunerazione tenuto conto del numero medio annuo dei sinistri gestiti dall'Ente, stimato prudenzialmente in circa 70 pratiche annue.

L'affidamento sarà perfezionato previa acquisizione, tramite piattaforma digitale di approvvigionamento (PAD), della conferma del preventivo richiesto, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Si dà atto, infine, che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi del contraente uscente, atteso che il precedente affidatario non coincide con l'operatore economico interpellato.

1.4 Durata dell'Appalto e valore contrattuale

La durata dell'appalto è stabilita in 36 mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del contratto attualmente in essere con altro operatore economico per il medesimo servizio, ovvero dalla diversa data indicata nel contratto o nel provvedimento di affidamento, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale di euro 23.100,00 oltre IVA.

Il corrispettivo del servizio è determinato **in euro 110,00 oltre IVA** per ciascuna pratica effettivamente istruita e trattata.

Qualora l'importo massimo contrattuale venga raggiunto prima della scadenza temporale prevista, il contratto si intenderà concluso, senza che l'affidatario possa vantare pretese per prestazioni ulteriori, salvo l'eventuale esercizio da parte dell'Amministrazione delle facoltà previste nel presente punto.

Qualora permangano le esigenze poste a base dell'affidamento e previa valutazione positiva in ordine al regolare svolgimento del servizio e alla convenienza del rapporto contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre **fino a due proroghe contrattuali di 12 mesi ciascuna**, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, ciascuna entro il limite massimo di **euro 7.700,00 oltre IVA**.

Anche per ciascun periodo di proroga il contratto si intenderà concluso anticipatamente qualora venga raggiunto il relativo plafond economico.

L'eventuale esercizio della facoltà di proroga contrattuale costituisce opzione rimessa alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione e non determina in capo all'affidatario alcun diritto automatico alla prosecuzione del rapporto, se non nei limiti e alle condizioni espressamente previste nella documentazione di affidamento e nel contratto.

Ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto, si è tenuto conto anche dell'importo riferito alle eventuali proroghe, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. 36/2023.

È altresì prevista, ove ne ricorrano i presupposti di legge, la facoltà di disporre una **proroga c.d. tecnica** del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque per il periodo indispensabile ad assicurare la continuità del servizio. Tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente nei casi eccezionali previsti dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e secondo il relativo regime normativo. In questo caso la proroga tecnica è stimata in un tempo massimo di sei mesi.

La proroga tecnica non costituisce opzione programmata dell'affidamento, ma facoltà eccezionale esercitabile esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla conclusione della successiva procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere, ove necessario, prestazioni supplementari fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni contrattuali.

L'eventuale ricorso alle prestazioni supplementari nei limiti del quinto dell'importo contrattuale iniziale costituisce facoltà autonoma dell'Amministrazione e non condiziona l'esercizio delle facoltà di proroga contrattuale previste nel presente articolo, restando entrambe rimesse alla valutazione discrezionale dell'Ente in relazione all'andamento del servizio e al fabbisogno effettivo.

La durata massima complessiva del rapporto contrattuale, comprensiva delle eventuali proroghe contrattuali, è pari a **60 mesi**.

Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo della durata iniziale, delle eventuali proroghe contrattuali, della proroga tecnica e dell'eventuale quinto d'obbligo, è pari a **euro 46.970,00 oltre IVA**.

In caso di raggiungimento anticipato del plafond economico relativo al periodo contrattuale iniziale, l'Amministrazione potrà valutare il ricorso al quinto d'obbligo, ove ne ricorrano i presupposti, al fine di assicurare la prosecuzione delle prestazioni entro il periodo contrattuale iniziale. Resta fermo che l'eventuale esercizio delle proroghe contrattuali è riferito alla prosecuzione del rapporto alla scadenza del periodo contrattuale, nei limiti e alle condizioni previste dal presente punto.

1.5 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, nei documenti iniziali delle procedure di affidamento è previsto l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di specie, il CPV individuato per l'appalto è **66519500-6 — Servizi di liquidazione danni**. Tale CPV non risulta ricompreso tra quelli elencati nella Tabella D dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023.

Pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, dell'Allegato II.2-bis, avuto riguardo alla natura prevalentemente intellettuale e specialistica del servizio, nonché al contenuto delle prestazioni richieste, consistenti in attività di supporto tecnico-professionale, istruttoria, valutazione e gestione stragiudiziale dei sinistri, l'Amministrazione individua, quale indice revisionale maggiormente pertinente, l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi business to business riferito al settore ATECO [702] — Attività di consulenza gestionale.

Tale individuazione è effettuata tenendo conto, per analogia, dell'associazione prevista nella Tabella D dell'Allegato II.2-bis per il CPV **71317000-3 — Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi**, nonché della natura professionale e valutativa delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

La revisione dei prezzi opererà esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis, qualora la variazione dell'indice individuato superi la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente detta variazione, con riferimento alle sole prestazioni ancora da eseguire.

L'Amministrazione procederà al monitoraggio dell'indice con cadenza annuale, previa verifica dell'effettiva disponibilità dell'indice sul portale ISTAT.

1.6 Natura dell'appalto e CPV

L'appalto ha ad oggetto un servizio di natura prevalentemente intellettuale, in quanto consiste nello svolgimento di attività specialistiche di supporto tecnico-professionale all'Amministrazione nella gestione stragiudiziale dei sinistri rientranti nel regime S.I.R., comprensive, tra l'altro, dell'analisi delle richieste risarcitorie, dell'istruttoria tecnica, della valutazione estimativa, dell'approfondimento del nesso causale, della formulazione di proposte di definizione delle pratiche e del supporto all'Ente nell'ambito del procedimento valutativo demandato alla Commissione Valutazione Sinistri.

Le prestazioni richieste si caratterizzano, pertanto, per il prevalente apporto di competenze specialistiche, valutative e professionali, non essendo riconducibili ad attività meramente esecutive o standardizzate. In ragione di tale natura, il servizio è qualificabile come servizio di natura **prevalentemente intellettuale**.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, per i servizi di natura intellettuale non sussiste l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza nell'offerta economica. Ciononostante, l'Amministrazione ha richiesto all'operatore economico informazioni in ordine all'eventuale contratto collettivo applicato e all'incidenza del costo delle risorse impiegate nell'esecuzione del servizio, ai fini della più completa istruttoria relativa alla struttura economico-organizzativa dell'affidamento.

Dalle informazioni acquisite è emerso che il servizio sarà svolto direttamente mediante amministratori operativi della società, senza impiego di personale dipendente specificamente dedicato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Il CPV individuato per il servizio in questione è **66519500-6 — Servizi di liquidazione danni**.

1.7 DUVRI e oneri per la sicurezza da interferenza

Con riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza, si dà atto che, in relazione alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, **non sussistono rischi da interferenza** tali da rendere necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Il servizio, infatti, ha natura prevalentemente intellettuale ed è svolto mediante attività di analisi, valutazione, istruttoria e supporto tecnico-professionale, senza l'esecuzione di lavorazioni materiali interferenti con l'attività ordinaria degli uffici comunali o con altre lavorazioni contestualmente svolte nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, non ricorre nel caso di specie l'obbligo di redazione del DUVRI e i costi della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a **euro 0,00**.

L'art. 26 del d.lgs. 81/2008 esclude, infatti, l'obbligo di DUVRI per i servizi di natura intellettuale.

1.8 Privacy e protezione dei dati personali

Si dà atto che il servizio comporta il trattamento di dati personali connessi alla gestione dei sinistri oggetto di affidamento. In conformità al parere reso dal DPO in data 09.03.2026, l'affidatario del servizio di Loss Adjuster **assume la qualifica di autonomo titolare del trattamento per le attività tecnico-peritali e valutative svolte in piena autonomia professionale, nonché quella di responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR per le attività amministrative e gestionali svolte per conto dell'Ente, con conseguente necessità di formalizzare la relativa designazione per tali**

ultime attività.

Pertanto, si procederà alla formalizzazione dell'atto di nomina dell'affidatario quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023, è pari a euro **46.970,00 oltre IVA** e include la durata iniziale, le eventuali proroghe contrattuali, l'eventuale proroga tecnica e l'eventuale quinto d'obbligo ex art. 120, comma 9, del medesimo decreto. Nel quadro economico è altresì prevista una somma a disposizione pari a euro **2.348,50 oltre IVA**, destinata all'eventuale copertura della revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti e nei limiti della clausola revisionale prevista nella documentazione di affidamento.

Descrizione	Importo netto €.	IVA 22%	Importo lordo
Importo annuo presunto del servizio (€ 110,00 x 70 sinistri presunti)	7.700,00 €	1.694,00 €	9.394,00 €
Importo per la durata iniziale di 36 mesi	23.100,00 €	5.082,00 €	28.182,00 €
Eventuale proroga di 12 mesi	7.700,00 €	1.694,00 €	9.394,00 €
Eventuale ulteriore proroga di 12 mesi	7.700,00 €	1.694,00 €	9.394,00 €
Eventuale proroga tecnica di 6 mesi	3.850,00 €	847,00 €	4.697,00 €
Eventuale quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9	4.620,00 €	1.016,40 €	5.636,40 €
Oneri della sicurezza da interferenza	- €	- €	- €
Valore complessivo stimato dell'appalto	46.970,00 €	10.333,40 €	57.303,40 €
Somme a disposizione per eventuale revisione prezzi ex art. 60 d.lgs. 36/2023	2.348,50 €	516,67 €	2.865,17 €
Totale quadro economico	49.318,50 €	10.850,07 €	60.168,57 €

Si precisa che il valore annuo presunto dell'affidamento è stato determinato tenendo conto del numero medio dei sinistri SIR gestiti negli ultimi anni, dell'andamento registrato nel corso del 2026 e dell'incremento della franchigia contrattuale della polizza RCT/RCO da euro 2.000,00 a euro 3.500,00, elementi che inducono a stimare prudenzialmente un fabbisogno pari a circa 70 pratiche annue.

3. Capitolato

Si rinvia al documento allegato.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Patrizia A.D. Della Vecchia